

Definizione di appaltatore nel nuovo codice dei contratti: esclusi gli Enti Pubblici, inclusi gli enti morali senza personalità giuridica

A differenza della normativa europea, il nuovo codice dei contratti pubblici, esclude che gli enti pubblici possano partecipare ad alcuna procedura di evidenza pubblica

Tale possibilità, invece, è liberamente lasciata intatta agli enti senza personalità giuridica, ovvero alle Fondazioni.

Di Sonia Lazzini

<p>DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi</p>	<p>CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE Decreto Legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo</p>
<p>Articolo 1 - Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.</p> <p>8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi » designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.</p>	<p>Art. 3 - (Definizioni)</p> <p>19. I termini <<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore di servizi>> designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.</p> <p>20. Il termine <<raggruppamento temporaneo>> designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.</p>